

REGOLAMENTO AMMISTRATIVO

Art. 1. Esercizio finanziario

La gestione finanziaria, patrimoniale, amministrativa e tributaria dell'Associazione C.L.A.M.S. è unitaria.

L'esercizio finanziario dell'Associazione C.L.A.M.S. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.

Art. 2. Bilancio annuale di previsione

Nel bilancio di previsione devono essere dettagliatamente elencate in appositi capitoli tutte le entrate previste e le uscite necessarie per l'attuazione dei programmi dell'associazione.

Nel bilancio di previsione possono essere iscritti fondi di riserva, destinati al riequilibrio in corso d'esercizio della gestione o per sopperire ad eventuali imprevedibili esigenze.

Art. 3. Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione deve essere presentato ogni anno dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale dei Soci per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio di previsione dopo aver approvato i programmi di attività.

Nel programma e nel bilancio di previsione vengono iscritte solo le iniziative che oltre ad essere in linea con gli scopi associativi, sono dotate di idonea copertura finanziaria ed appaiono coerenti con l'attività dell'Associazione per l'anno di riferimento.

Il bilancio di previsione corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.

Nelle more dell'approvazione è esplicitamente ammesso l'esercizio provvisorio.

Art. 4. Gestione finanziaria ed amministrativa

Il Consiglio Direttivo, pone in esecuzione il programma di attività approvato dall'Assemblea generale dei Soci attenendosi al bilancio di previsione; è pertanto legittimato, entro i limiti della delega conferita, a sottoscrivere in nome e per conto dell'Associazione tutti gli atti necessari per l'esecuzione del programma e ad effettuare i relativi pagamenti.

I poteri di rappresentanza assegnati dallo Statuto al Presidente dell'Associazione devono essere esercitati nel pieno rispetto, oltre che delle norme civili, penali e tributarie, delle procedure di seguito previste, tendenti alla corretta compilazione dei bilanci ed al tempestivo adempimento degli obblighi fiscali.

Qualsiasi violazione o ritardo nell'adempimento delle stesse, oltre al risarcimento del danno causato all'Associazione, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 7. Inventario

Il Presidente dell'Associazione è consegnatario di tutti i beni presenti presso la sede dell'Associazione; in ogni caso di cessazione, si procede al passaggio delle consegne previo inventario dei beni: il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante.

L'inventario di tutti i beni dell'Associazione deve essere effettuato ad ogni chiusura di esercizio.

La prima redazione dell'inventario viene effettuata all'atto dell'insediamento dei prossimi organi dell'Associazione.

Art. 8. Redazione del bilancio consuntivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che si compone di un conto consuntivo, redatto sulla base dello schema del bilancio di previsione, di una situazione

patrimoniale e di un conto economico; il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea generale dei Soci, convocata entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio, unitamente ad una relazione esplicativa e a documenti giustificativi, deve essere posto a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve relazionare l'Assemblea sui risultati dell'esercizio associativo e sulla tenuta della contabilità, ed esprimersi in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea generale dei Soci e sino alla sua approvazione, a disposizione dei soci, che ne possono prendere visione.

Il presente regolamento entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.